

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 222

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZOCCHI, ABRIGNANI, BARANI, BERARDI, BONAIUTI, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATONE, CICCIOI, CIRIELLI, COLUCCI, CONSOLO, DE CAMILLIS, DE CORATO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, RENATO FARINA, ANTONINO FOTI, GAVA, GIBIINO, GIRLANDA, GOISIS, GOLFO, HOLZMANN, JANNONE, LA LOGGIA, LABOCSETTA, LAMORTE, LORENZIN, MANCUSO, GIULIO MARINI, MIGLIORI, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, ANGELA NAPOLI, PAGANO, PAGLIA, PATARINO, PELINO, PISO, PORCU, RAISI, RAMPPELLI, LUCIANO ROSSI, ROSSO, SAGLIA, SBAI, SILIQUINI, TOTO, VELLA, VENTUCCI, ZACCHERA

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vede come premessa l'individuazione di nuove categorie di beni culturali destinate ad aggiungersi a quelle attualmente disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato

codice, infatti, ulteriori beni culturali non espressamente ricompresi nelle categorie definite dal codice stesso devono essere individuati con legge. In particolare, va rilevato che i beni immobili suscettibili di rientrare nella disciplina in materia sono quelli aventi caratteristiche costitutive di interesse storico o culturale. Il riferimento

si può applicare quindi alle botteghe e ai locali storici i quali, proprio per le caratteristiche che negli anni hanno acquisito attraverso attività artistiche o esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, possono essere riconducibili alla categoria dei beni culturali. Analogamente meritevoli di tutela da parte della Repubblica e individuabili come beni culturali sono le botteghe d'arte, gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali così come previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente proposta di legge. È evidente che le botteghe storiche, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri possono essere ricondotti nella categoria dei beni culturali esclusivamente a condizione che presentino connotazioni strutturali e architettoniche ed altri requisiti di prioritaria valutazione specificamente individuati dall'articolo 4.

L'articolo 4, comma 3, inoltre, prevede che le attività in oggetto, qualificate come beni culturali, siano sottoposte a vincoli di continuità merceologica e di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica. Il medesimo vincolo è previsto per le apparecchiature d'epoca e per gli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

All'articolo 5 invece è disciplinata l'istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri. Tale Fondo è istituito presso il Ministero dello sviluppo econo-

mico. Lo stesso Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo stesso. Al comma 2 del citato articolo 5 è prevista la destinazione di una quota dei finanziamenti derivanti dal Fondo ai comuni che hanno redatto il piano comunale di cui all'articolo 3, comma 2, approvato dalla regione.

Infine, è prevista la destinazione di una quota delle risorse del Fondo al finanziamento dei progetti formativi.

Il regime di aiuti di cui alla presente proposta di legge è sottoposto al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, oltre a tutelare e a valorizzare le botteghe storiche di interesse artistico e gli antichi mestieri, costituisce non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà e alla tradizione artistica italiana, ma soprattutto un contributo alla nostra economia. È necessario salvaguardare alcune attività artigianali e commerciali per garantire la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni locali, che nel tempo stanno rischiando di scomparire e che necessitano di un intervento legislativo per poter sopravvivere e per continuare a rappresentarci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica tutela le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte, gli antichi mestieri e i pubblici esercizi in attuazione del secondo comma, lettera *s*), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:

a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica; ».

ART. 3.

(Censimento dei locali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale*, redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede alla redazione di un elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, sulla base dei piani comunali di cui al citato comma 2, e procedendo alla verifica della corrispondenza tra i contenuti dei singoli piani comunali e il decreto di cui al comma 1.

4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

ART. 4.

(Requisiti).

1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.

2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri:

a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni;

b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

c) l'esercizio di un'attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

3. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega o locale storico o della bottega d'arte, pena l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3. Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

ART. 5.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per

la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.

2. Le risorse ripartite tra le regioni ai sensi del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni che hanno redatto il piano di cui all'articolo 3, comma 2. Le regioni definiscono con proprio provvedimento i criteri di priorità con cui le risorse devono essere ripartite.

3. I comuni applicano alle botteghe e ai locali storici nonché alle botteghe d'arte e agli antichi mestieri inseriti nel piano comunale di cui all'articolo 3, comma 2, approvato dalla regione, l'aliquota minima dell'imposta comunale sugli immobili.

4. Una quota parte del Fondo può essere utilizzata dalle regioni per realizzare corsi di formazione per gli antichi mestieri, eventualmente utilizzando gli enti formativi accreditati; un'ulteriore quota delle risorse del Fondo può essere destinata dalle regioni ai comuni che prevedono l'erogazione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, nonché delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e agli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula, tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce, tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi qualora i vincoli in essa previsti non siano stati rispettati.

ART. 7.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

